



## Bilanci e IFRS

- Facendo seguito a quanto trattato nelle precedenti newsletter, segnaliamo che a Novembre lo IASB si è riunito e si è espresso in merito ad una serie di questioni inerenti l'IFRS 17 (nuovo principio contabile internazionale relativo ai contratti assicurativi che sostituirà l'attuale IFRS 4).

Si riportano di seguito alcuni dei principali temi trattati:

- *Field testing*: lo Staff ha presentato la metodologia e i risultati dell'*external testing* relativo alla bozza dell'IFRS 17;
  - *Level of aggregation*: la definizione di portafoglio è rimasta la seguente: "a portfolio is a group of contracts subject to similar risks and managed together as a single pool", con ulteriori chiarimenti in merito al fatto che ciascuna "product line" dovrebbe essere caratterizzata da "similar risks" mentre differenti "product lines" dovrebbero appartenere a portafogli differenti. Contratti onerosi dovrebbero essere identificati al momento della sottoscrizione e raggruppati separatamente rispetto a quelli profittevoli. Questi ultimi verranno ulteriormente distinti in almeno due gruppi: contratti profittevoli senza un significativo rischio di diventare onerosi e altri contratti profittevoli. Possono essere aggregati nello stesso gruppo solo contratti sottoscritti nello stesso anno;
  - *Transition*: secondo il Board per la transizione di gruppi di contratti assicurativi dovrebbe essere applicato il *retrospective approach*, a meno che ciò non sia realizzabile. Nel caso in cui tale metodo non possa essere applicato, ha previsto la possibilità di scegliere tra il *modified retrospective approach* e il *fair value approach*;
  - *Experience adjustment*: Il Board ha deciso che per il *Building Block Approach* (BBA) quando un *experience adjustment* determina un cambiamento nella stima dei flussi futuri, l'effetto combinato del suddetto *experience adjustment* e la variazione nella stima del valore attuale dei flussi deve essere contabilizzato nel conto economico invece che nel CSM. Nel VFA (*Variable Fee Approach*) dovrebbero essere utilizzati gli stessi principi del BBA per gli *experience adjustments* non correlati a rischi finanziari;
  - *Mandatory effective date*: il Board ha deciso che le società dovranno applicare l'IFRS 17 annualmente a partire dal 1 Gennaio 2021, presupponendo che tale principio venga emanato nella prima metà del 2017.
- La Commissione Europea ha reso pubblico l'*endorsement* dell'IFRS 9 sugli strumenti finanziari.  
L'IFRS 9 entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2018, permettendo eventuali applicazioni anticipate. L'IFRS 9 sostituirà lo IAS 39 relativo agli strumenti finanziari.  
Le compagnie di assicurazioni possono posticipare la data di applicazione al 1° Gennaio 2021.